



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2016, proposto da:

Girgenti Acque S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi, Giovanni Mandolfo, Diego Galluzzo e Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, con domicilio eletto in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 1, presso lo studio dell'avv. Daniela Macaluso;

contro

- il Comune di Grotte, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;
 - il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Agrigento in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore *pro tempore*, non costituito in giudizio;
 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - il Ministero dell'Interno;
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Grotte del 23 ottobre 2015 numero 45;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresa, ove occorra, la nota del 23 ottobre 2015 numero 13181 di protocollo, con cui il Comune di Grotte ha notificato l'ordinanza contingibile impugnata);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grotte;

Viste la memoria depositata dalla società ricorrente e la documentazione allegata;

Vista la memoria e la documentazione prodotte dal Comune di Grotte;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale, e preso atto della costituzione in giudizio, nella stessa sede, dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in luogo dell'erronea costituzione, in data 15.01.2016, per la Presidenza della Regione Siciliana e per l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non evocati in giudizio);

Ritenuto che:

- ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi deve darsi prevalenza all'interesse pubblico tutelato dal Comune di Grotte;

- non sussiste, in atto, per la società ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, atteso che l'ordinanza sindacale impugnata, mentre inibisce al Gestore di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari – misura, la quale può avere una significativa incidenza sulla salute pubblica - nulla dispone in ordine alla facoltà, prevista dal vigente regolamento di utenza, di procedere all'interruzione della fornitura idrica (v. punto 2.6.6. regolamento, in atti);

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l'istanza cautelare;
- avuto riguardo alla peculiare natura della controversia, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, respinge l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)